Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **Roma — Giovedì, 25 aprile** — **Numero 99**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'* ***Estero cent. 35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 314 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, che dispone la concessione di mutui a favore dei danneggiati dal nubifragio del 24 ottobre 1910, nelle provincie di Napoli e Salerno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato del tesoro, di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dell'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, visto, d'ordine Nostro, dai predetti ministri segretari di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — NITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

per la concessione dei mutui ai danneggiati dal nubifragio del 24 ottobre 1910 nelle provincie di Napoli e di Salerno ai termini dell'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311.

TITOLO I.

Capitale mutuabile.

Art. 1.

La concessione dei mutui previsti dall'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, in favore dei danneggiati dal nubifragio del 24 ottobre 1910 nelle provincie di Napoli e di Salerno, sarà fatta dal Consorzio autonomo per i danneggiati dall'eruzione del Vesuvio fino a concorrenza di una somma corrispondente a quella disponibile sul capitale votato dagli Istituti consorziali ai termini dell'art. 2 del regolamento 3 gennaio 1907, n. 17, per la esecuzione della legge 19 luglio 1906, n. 390.

In caso le domande superino la anzidetta somma la priorità sarà determinata dalla data di presentazione.

Art. 2.

Esaurita la quota di capitale disponibile di cui all'articolo precedente, non saranno ammesse dal Consorzio ulteriori operazioni.

Art. 3.

Il versamento della quota di capitale di cui nei precedenti articoli sarà effettuato dagli Istituti consorziati in misura proporzionale alla somma da essi rispettivamente assegnata giusta l'art. 2 del regolamento 3 gennaio 1907, n. 17, entro dieci giorni dalla richiesta che ne sarà fatta dall'amministrazione del Consorzio.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, l'amministrazione del Consorzio chiederà agli Istituti consorziati un primo versamento complessivo di L. 100.000.

Art. 4.

Le somme versate dagli Istituti e non ancora applicate ai mutui di cui nel presente regolamento, sono depositate in conto corrente fruttifero al Banco di Napoli.

Art. 5.

Le somme riscosse dal Consorzio, a titolo di rimborso di quelle mutuate in favore dei danneggiati dal nubifragio, sono ripartite fra gli Istituti consorziati in misura proporzionale alla quota di capitale da essi conferita.

Il tempo in cui devono effettuarsi le ripartizioni è stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

Ogni ripartizione sarà deliberata dalla commissione amministratrice, la quale ne determinerà l'ammontare deducendo dalla somma raccolta quanto può occorrere per i bisogni dell'azienda.

Art. 6.

Compiuta la liquidazione delle sovvenzioni che saranno concesse ai danneggiati dal nubifragio del 24 ottobre 1910 e la conseguente liquidazione dei conti della relativa gestione, il Consorzio s'intenderà sciolto di pieno diritto, purchè anche le sovvenzioni in favore dei danneggiati dal Vesuvio si trovino liquidate.

TITOLO II.

Rappresentanza, amministrazione, contabilità, fondo di riserva

Art. 7.

Per quanto riguarda la rappresentanza, l'amministrazione e l'ordinamento del Consorzio autorizzato alla concessione dei mutui di cui al presente regolamento rimangono immutate le disposizioni degli articoli 7 a 33 del regolamento proprio del Consorzio medesimo, approvato con R. decreto 3 gennaio 1907, n. 17, salvo quanto è stabilito nei tre articoli seguenti.

Art. 8.

Alle deliberazioni della commissione amministratrice concernenti mutui ai danneggiati dal nubifragio, assisterà un rappresentante del ministero del tesoro (direzione generale del tesoro).

Per tutto ciò che si riferisce alla concessione ed all'amministrazione dei mutui, le comunicazioni saranno fatte al ministero del tesoro, cui saranno pure trasmessi i processi verbali della commissione stessa ai fini di quanto dispone il successivo art. 11. I rendiconti annuali e le situazioni semestrali saranno comunicati anche al ministero del tesoro.

Art. 9.

Il Consorzio terrà ragione distinta delle operazioni, delle spese e degli utili concernenti i mutui ai danneggiati dal nubifragio.

A carico della gestione dei mutui stessi sarà posta una quota delle spese generali di amministrazione del Consorzio, da determinarsi alla fine di ciascun esercizio in base al capitale investito.

Art. 10.

Il 10 per cento degli utili netti provenienti dalla gestione dei mutui contemplati nel presente regolamento sarà destinato al fondo di riserva; il rimanente sarà distribuito agli Istituti consorziati in proporzione della quota di capitale da ciascuno di essi somministrata.

Al detto fondo di riserva dovrà attribuirsi anche la parte del contributo dello Stato destinata, dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, ad indennizzare il Consorzio delle perdite eventuali.

TITOLO III.

Vigilanza governativa.

Art. 11.

La vigilanza governativa sulla gestione del Consorzio rimane affidata al ministero di agricoltura, industria e commercio, a sensi degli articoli 34, 35 36 e 37 del regolamento già citato. Però la facoltà di sospendere le deliberazioni della commissione amministratrice riguardanti la concessione dei mutui spetta al ministero del tesoro (direzione del tesoro) il quale la eserciterà nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 35 suddetto.

Per quanto riguarda la revoca della sospensione o l'annullamento definitivo delle deliberazioni sospese giusta il comma precedente, il ministero del tesoro dovrà prendere gli opportuni accordi col ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO IV.

Domande di mutui e loro istruttoria.

Art. 12.

I mutui che per l'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, il Consorzio è autorrizzato a concedere ai privati e agli Istituti pubblici di beneficenza nelle provincie di Napoli e Salerno riguardano:

a) la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione, tanto da iniziare quanto in tutto o in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali danneggiati o distrutti dal nubifragio del 24 ottobre 1910;

b) il ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dal nubifragio stesso.

Questi mutui non possono avere durata maggiore di 30 anni, nella quale si comprende anche il tempo occorso per i lavori.

Essi sono ammortizzabili col sistema delle semestralità constanti, comprendenti l'interesse al 4 per cento e la quota di ammortamento. Al pagamento delle quote semestrali i mutuatari contribuiscono soltanto per metà, l'altra metà è a carico dello Stato aumentata di un decimo per tenere sollevato il Consorzio dalle eventuali perdite. Del pari gl'interessi del 4 per cento, da pagarsi al Consorzio durante il periodo delle somministrazioni rateali dei

mutui, sono a carico per metà dello Stato e per l'altra metà dei mutuatari.

Art. 13.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, i prefetti di Napoli e di Salerno pubblicheranno, nei Comuni danneggiati delle rispettive provincie, un manifesto per invitare i privati e gli Istituti di beneficenza, proprietari dei fabbricati, opifici e stabilimenti termali e dei terreni danneggiati dal nubifragio del 24 ottobre 1910, i quali intendano fruire dei benefici concessi dalla legge 13 aprile 1911, n. 311, a presentare nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le loro domande per ottenere le sovvenzioni necessarie per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione dei fabbricati, opifici e stabilimenti termali, o per il ripristino della coltura nei terreni, ovvero per rivalersi, a termini del presente regolamento, della spesa sostenuta per la costruzione e per le riparazioni già eseguite.

Nel manifesto deve espressamente dichiararsi che le domande devono essere presentate nei modi e con la documentazione stabiliti nel presente regolamento, e deve farsi menzione dell'obbligo che incombe ai richiedenti, a termini degli articoli 25 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, di notificare la domanda di mutuo, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti sullo stabile danneggiato o distrutto, oppure di pubblicare la domanda nel giornale degli annunzi giudiziari e di affiggerla per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste l'immobile danneggiato o distrutto.

Art. 14.

Le domande sono presentate al Consorzio su modello stampato e preparato dal Consorzio medesimo e fornito gratuitamente agl'interessati per mezzo dei rispettivi sindaci dei Comuni.

Il modello di domanda deve contenere:

a) cognome, nome, paternità, domicilio, residenza del danneggiato; ovvero ditta sociale o denominazione dell'ente morale;

b) condizioni personali: se proprietario, esercente professione, arte o mestiere, condomino, direttario, enfiteuta, usufruttuario, usuario o creditore ipotecario;

c) Comune, contrada, via in cui si trova o si trovava il fabbricato, l'opificio, lo stabilimento termale; o il comune e la contrada in cui si trova il fondo; non che, qualora trattisi di nuova costruzione sopra area diversa da quella ove sorgeva l'edificio ma posta sempre nell'ambito del medesimo territorio comunale, Comune, contrada, via, confini relativi all'area ed attuale suo possessore;

d) estensione e confini attuali del terreno;

e) se il terreno sia tutto o in parte coltivato direttamente dal proprietario, o sia dato invece tutto o in parte in affitto od a mezzadria;

f) reddito netto annuale del terreno danneggiato;

g) ammontare della sovvenzione che si domanda;

h) un cenno sommario delle notizie contenute nei documenti, di cui la domanda è corredata.

Per i mutui in favore degli Istituti pubblici di beneficenza il modello di domanda deve anche contenere:

i) data della deliberazione, per effetto della quale l'ente è autorizzato a contrarre il mutuo, e data della relativa approvazione da parte della commissione provinciale di beneficenza.

Anche quando trattisi di riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni già eseguite, sarà adottato lo stesso modello di domanda con tutte le indicazioni di cui ai commi che precedono.

Art. 15.

Le domande debbono essere corredate dalla documentazione del possesso legittimo, a termini dell'art. 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, del fondo danneggiato o distrutto.

Devono inoltre essere corredate dai seguenti altri documenti:

a) Per la ricostruzione, riparazione, o nuova costruzione dei fabbricati

1° descrizione sommaria dello stabile distrutto o danneggiato e destinazione (se ad uso di abitazione, di bottega, di opificio, o di stabilimento termale, per uso proprio o di terzi);

2° perizia sommaria dei danni, descrizione sommaria e tipo dei lavori di ricostruzione, di riparazione, o nuova costruzione da eseguirsi, escluso qualsiasi abbellimento o ampliamento, e indicazione della spesa relativa.

Nel caso che il mutuo si chieda per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per le costruzioni, riparazioni e nuove costruzioni eseguite esclusa quella riferibile ad ampliamento o abbellimento, e le condizioni degli edifici ricostruiti o riparati nei riguardi della stabilità. Il richiedente, inoltre, deve presentare un certificato del prefetto dal quale risulti, se e in quale misura, il Governo abbia concorso per la ricostruzione e riparazione;

3° certificato catastale storico, ed in genere tutti i documenti che sono necessari per provare i diritti del richiedente sul fondo;

4° atto di notificazione della domanda ai creditori ipotecari iscritti da eseguirsi per mezzo di un ufficiale giudiziario, oppure atto comprovante la pubblicazione della domanda di mutuo nel giornale degli annunzi giudiziari e l'affissione per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste lo stabile danneggiato o distrutto.

b) Per ripristinare lo stato colturale dei terreni:

1° descrizione sommaria del fondo danneggiato, dalla quale risulti la speciale coltura cui è destinato il fondo;

2° perizia sommaria sullo stato colturale del fondo antecedente al nubifragio, circa la natura ed entità dei danni, i lavori necessari per ripristinare, in quanto sia possibile, lo stato colturale, la spesa ed il tempo che occorrono per eseguirli, il valore che acquisterà il fondo dopo compiuti i lavori progettati;

3° certificato catastale storico, ed in genere tutti i documenti che sono necessari per provare i diritti del richiedente sul fondo;

4° atto di notificazione della domanda ai creditori ipotecari iscritti, quando ne sia il caso, da eseguirsi per mezzo di un ufficiale giudiziario, oppure la pubblicazione della domanda di mutuo nel giornale degli annunzi giudiziari e l'affissione per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste il fondo danneggiato o distrutto.

Art. 16.

Qualora entro cinque mesi dalla pubblicazione del presente regolamento il proprietario danneggiato non abbia prodotto la domanda, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario, che intenda valersi delle disposizioni della legge 13 aprile 1911, n. 311, deve notificare entro il successivo mese, per mezzo di un ufficiale giudiziario, tale suo intendimento al proprietario, con diffida di dichiarare se persista nella sua astensione.

La notificazione deve essere fatta anche al Consorzio.

Decorso il termine stabilito dall'art. 13 del presente regolamento, senza opposizione da parte del proprietario e senza che il medesimo abbia presentato la domanda di mutuo, questa è fatta dallo istante, osservando le disposizioni degli articoli precedenti e producendo i documenti prescritti entro il mese successivo al termine predetto.

Quando vi siano più creditori, usufruttuari od usuari, essi potranno esercitare in comune il diritto, delegando la rappresentanza ad uno di essi.

Art. 17.

Per essere ammessi alla gratuità degli atti, di cui nell'art. 26 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli interessati devono produrre un certificato in carta semplice del sindaco del Comune attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo consentito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, a favore dei danneggiati dal nubifragio dell'ottobre 1910.

Eguale dichiarazione, relativa allo scopo cui l'atto è destinato,

deve essere apposta in ciascun atto dall'ufficio pubblico dal quale è rilasciato.

Art. 18.

Le eventuali opposizioni dei creditori iscritti, di cui all'art. 25 della legge 25 giugno 1906, n. 255, debbono essere notificate al Consorzio entro 15 giorni dalla notificazione o pubblicazione della domanda di mutuo.

La notificazione delle opposizioni deve farsi per mezzo di un ufficiale giudiziario.

Sulle opposizioni decide inappellabilmente la Commissione di cui all'art. 44 del regolamento proprio del Consorzio, e con le norme finora seguite per i mutui ai danneggiati dal Vesuvio.

Art. 19.

Il Consorzio ha facoltà di chiedere agli interessati le notizie, i chiarimenti e gli atti che possono occorrergli per raggiungere le dimostrazioni prescritte dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 20.

Il Consorzio, per mezzo dei suoi organi competenti, sottopone le domande di sovvenzione per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione dei fabbricati ad un esame legale e tecnico e, ove occorra, dispone che un perito di sua fiducia visiti l'immobile.

Nel caso che il proprietario intenda di abbellire o di ampliare lo stabile o abbia già eseguito i lavori di abbellimento o di ampliamento, la somma del mutuo sarà commisurata alla spesa necessaria per restituire l'immobile stesso allo stato primitivo, salvo le maggiori spese per dare all'edificio la dovuta sicurezza e stabilità.

Nella determinazione della somma da concedersi a mutuo, bisogna anche tener conto, per detrarla, di quella eventualmente corrisposta dallo Stato, risultante dal certificato del prefetto, menzionato nel n. 2, lett. *a*, dell'art. 15.

Art. 21.

L'istruzione delle domande di mutuo per ripristinare la coltura dei terreni sarà eseguita dal comitato tecnico istituito a termini dell'art. 47 del regolamento proprio del Consorzio, e verrà applicata la disposizione di cui al successivo art. 48 del regolamento stesso.

Art. 22.

Le domande di sovvenzione, appena siano istruite, si presentano al competente organo deliberativo del Consorzio, insieme con i documenti, le perizie, il voto scritto dell'ufficio legale, e la relazione del comitato tecnico.

TITOLO V.

Stipulazione dei contratti di sovvenzione e di mutuo.

Art. 23.

Il Consorzio comunica all'interessato nel termine di 10 giorni la deliberazione presa, anche agli effetti dell'art. 24 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

In conformità alle deliberazioni dell'organo competente del Consorzio ed alle condizioni da esso stabilite, l'interessato è ammesso a stipulare il relativo contratto.

Art. 24.

In caso di mutuo per riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni già completamente eseguite a cura e spese del proprietario, il contratto sarà uno solo, e la sovvenzione sarà somministrata in unica soluzione.

In caso di mutuo per lavori da eseguirsi, la sovvenzione sarà somministrata a rate, e sarà stipulato prima il contratto di conto corrente.

Compiuta la somministrazione delle rate e chiuso il conto corrente, sarà stipulato il contratto definitivo e di ammortamento del mutuo.

I lavori dovranno essere compiuti in un termine non maggiore di due anni, dalla data della stipulazione del contratto, e sulle somme anticipate saranno dovuti dal sovvenuto gl'interessi al 2 per cento.

Compiuta la somministrazione della somma, ad essa sarà aggiunta e capitalizzata la parte d'interessi dovuti e non pagati dal mutuatario. Il periodo di ammortamento dei mutui a rate comincia dalla stipulazione del contratto definitivo, ma nel periodo di anni 30 è compreso il tempo di durata dei lavori.

Art. 25.

Nel contratto di conto corrente debbono essere indicati:

l'ammontare massimo della sovvenzione, il piano delle opere e dei lavori da eseguire, il termine massimo in cui debbono essere compiuti, il modo in cui saranno accordate le somministrazioni rateali e le cautele da seguire per ottenere che le somme somministrate sieno impiegate nei lavori a cui sono destinate;

il consenso per l'iscrizione dell'ipoteca a favore del Consorzio per tutto l'ammontare della sovvenzione consentita, per gli interessi di mora e le eventuali spese giudiziarie;

l'obbligo di prestarsi senza indugio ed a richiesta del Consorzio alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo, sotto pena di decadenza dal beneficio del termine per la restituzione della sovvenzione;

l'obbligo di pagare al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno l'importo della semestralità che sarà determinata dal Consorzio alla chiusura del conto corrente.

Art. 26.

Nel contratto di conto corrente, di cui ai due articoli precedenti, è stipulata la condizione risolutiva, per modo che il Consorzio, anche indipendentemente dal procedimento esecutivo dell'esattore, può chiedere lo scioglimento del contratto per la inosservanza di patti essenziali da parte del debitore.

Vi deve essere pure stipulata la rinunzia per parte del debitore, e fino alla estinzione del debito, alla divisione di esso in caso di successione.

In forza di tale contratto è iscritta l'ipoteca di cui nel precedente articolo.

Art. 27.

Compiuta la somministrazione delle rate e chiuso il conto corrente, il Consorzio invita il sovvenuto a stipulare il contratto definitivo di mutuo ad ammortamento.

Nel contratto è indicato l'ammontare del mutuo e l'importo delle quote semestrali, dovute dal mutuatario per la estinzione del mutuo stesso e di quelle a carico dello Stato. Al contratto di mutuo sono allegate le tabelle di ammortamento, calcolate per 100 lire di capitale mutuato.

Art. 28.

A richiesta del Consorzio e sulla presentazione della copia del contratto definitivo di mutuo il conservatore delle ipoteche, in margine delle iscrizioni già prese, deve annotare la stipulazione del contratto suddetto con l'indicazione della data del contratto stesso e dell'ammontare del mutuo; e sulla nota della primitiva iscrizione deve dichiarare di avere eseguito la suddetta iscrizione marginale.

In caso di somministrazione unica, in cui viene stipulato il solo contratto di mutuo, si presterà in esso il consenso per l'ipoteca per tutto l'ammontare della sovvenzione consentita, per gli interessi di mora ed eventuali spese giudiziarie.

Art. 29.

Nei contratti di conto corrente e di mutuo dovrà essere stabilito il patto dell'indivisibilità del mutuo in caso di più comproprietari e nel rapporto degli eredi ed aventi causa del mutuatario, come pure dovrà essere stabilita l'obbligatorietà dell'assicurazione dello stabile contro i danni dell'incendio presso una Società assicuratrice di fiducia del Consorzio.

Art. 30.

Nel caso che il proprietario intenda, o sia costretto dall'autorità competente a ricostruire lo stabile sopra area diversa da quella dove sorgeva l'edificio danneggiato o distrutto, ma posto sempre nell'ambito del territorio dello stesso Comune, non occorre, a termini dell'art. 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, l'adesione dei creditori ipotecari o degli usufruttuari.

Art. 31.

Non sono concesse sovvenzioni su terreni, i cui danni si limitano alla sola perdita del prodotto di un anno o che siano stati riparati con fondi della beneficenza.

Non sono neppure concesse sovvenzioni su terreni i quali non possono essere ricondotti ad uno stato colturale che ne elevi il valore almeno al doppio della somma che dovrebbe esservi impiegata.

Art. 32.

Nella concessione delle sovvenzioni, si dà la preferenza a quelle per somme minori.

TITOLO VI.

Somministrazione delle sovvenzioni ed accertamento dei lavori eseguiti.

Art. 33.

Le somministrazioni rateali dell'ammontare delle sovvenzioni sono fatte, di regola, nella misura non superiore ad un decimo. Tale misura può essere aumentata fino a due decimi, quando il Consorzio lo creda opportuno.

Il primo prelevamento può essere fatto allo scoperto al sovvenuto, gli altri a misura che l'ammontare dei prelevamenti antecedenti sia stato impiegato nei lavori da eseguire nel fondo ipotecato.

Ogni domanda di prelevamento, dopo il primo, deve essere presentata al Consorzio accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dallo stesso sovvenuto, nella quale siano specificati i lavori eseguiti.

Il Consorzio ha facoltà di accertare in ogni caso, con periti di sua fiducia e con altri mezzi propri, il fondamento della domanda del sovvenuto e la verità della sua dichiarazione.

Art. 34.

L'ultima rata è prelevata dopo l'accertamento finale od in base alla liquidazione dei lavori eseguiti, da farsi a cura del Consorzio. La liquidazione, quando non sia eseguita a cura del Comitato tecnico, deve da questo essere riveduta.

Se l'importo dei lavori eseguiti risulti inferiore alla somma concessa, la partita del conto corrente a debito del sovvenuto è chiusa in base a questo minor importo. Qualora al contrario risulti in eccedenza, il soprappiù deve far carico al sovvenuto.

Art. 35.

Qualora i lavori per i fabbricati o per ripristinare lo stato colturale dei terreni non si eseguano in conformità ai piani approvati ed alle condizioni stabilite, con pregiudizio degli interessi del Consorzio, non si darà luogo al contratto di mutuo definitivo, e verrà risoluto il contratto di conto corrente con l'obbligo del sovvenuto alla restituzione delle rate già incassate, alla rivalsa degli interessi e spese ed al risarcimento di tutti i danni.

Art. 36.

Le spese per lo studio legale tecnico delle domande di sovvenzione, e quelle per le eventuali ispezioni dei lavori sono conteggiate ed aggiunte all'ammontare della sovvenzione, a meno che il sovvenuto non le paghi direttamente di volta in volta.

Per tali spese sarà applicata la tariffa in uso presso il Consorzio per i mutui ai danneggiati dal Vesuvio.

TITOLO VII.

Riscossione delle semestralità e provvedimenti contro i mutuatari morosi

Art. 37.

Per la riscossione delle semestralità dei mutui, contemplati nel presente regolamento, e per i provvedimenti contro i debitori morosi saranno osservate le stesse norme e prescrizioni stabilite nel titolo XIV del regolamento proprio del Consorzio approvato con R. decreto 3 gennaio 1907, n. 17.

TITOLO VIII.

Contributo dello Stato

Art. 38.

Il Consorzio comunica al ministero del tesoro, a misura che vengono stipulati, i contratti di sovvenzione a conto corrente ed i contratti di mutuo ad ammortamento.

La comunicazione è fatta su modulo conforme a quello approvato per i mutui ai danneggiati dalla eruzione del Vesuvio.

Art. 39.

Il Consorzio deve pure comunicare al ministero del tesoro, con modulo in uso presso il Consorzio medesimo, tutti i prelevamenti ed i rimborsi fatti dai sovvenuti, ai quali è stata concessa la sovvenzione ed aperto il conto corrente.

Art. 40.

Nella contabilità del Consorzio le semestralità di ammortamento sono scomposte in tre parti che rappresentano la quota dovuta dal mutuatario, la quota a carico dello Stato e il relativo aumento del decimo: le due quote sono suddivise per capitale ed interesse.

Le tabelle di ammortamento sono approvate dal ministero del tesoro.

Art. 41.

Entro i mesi di giugno e di dicembre il Consorzio trasmette al ministero del tesoro, con modulo conforme a quello in uso presso il Consorzio medesimo, l'elenco delle partite di conto corrente accese, con le indicazioni dei relativi interessi decorsi nel semestre, e quello dei mutui ad ammortamento con le indicazioni delle relative quote di semestralità dovute dallo Stato, aumentate di un decimo.

Riconosciuta la regolarità degli stati prodotti dal Consorzio, il ministero emette il mandato di pagamento.

Art. 42.

I mutuatari hanno facoltà di liberarsi interamente o in parte del loro debito prima della scadenza del contratto di mutuo.

Non sono però ammesse restituzioni anticipate per somme minori del 20 per cento della parte del capitale mutuato posta a carico del mutuatario.

Le restituzioni anticipate, parziali o totali, non recano alcuna variazione alla tabella di ammortamento della parte a carico dello Stato. Ma nel caso di restituzione totale del capitale dovuto dal mutuatario, rimane in facoltà del ministero del tesoro di restituire anche la quota di capitale a carico dello Stato, che ancora sia da pagare, in una all'aumento del decimo.

Art. 43.

Nel caso che il mutuatario non soddisfacesse al pagamento della parte di semestralità posta a suo carico dalla legge, il creditore ipotecario, l'usufruttuario e l'usuario hanno diritto di pagare essi stessi le semestralità medesime. Ove il pagamento non sia avvenuto, il Consorzio avrà il diritto di procedere alla espropriazione dell'immobile ipotecato in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 37.

Art. 44.

Nel caso di vendita per espropriazione forzata dell'immobile per cui fu consentito il mutuo in base alla legge 13 aprile 1911, n. 311, il deliberatario può profittare del mutuo suddetto assumendo gli obblighi del primitivo mutuatario senza che cessi l'azione personale contro quest'ultimo.

Art. 45.

Il Consorzio deve tenere un conto distinto per ogni partita in sofferenza, sul quale si annotano cronologicamente tutti gli aggravi, come spese, interessi di mora od altro, e gli sgravi, come acconti ricevuti, ricuperi per cause diverse od altro. L'estratto di tale conto deve essere comunicato al Ministero del tesoro a periodi di tempo e nel modo stabiliti per i mutui ai danneggiati dal Vesuvio. Il Consorzio è tenuto a far conoscere al Ministero suddetto le eventuali perdite, a misura che vengono accertate.

Art. 46.

Per tutt'altro non previsto sono applicabili le norme del regolamento proprio del Consorzio, e quelle del regolamento approvato con R. decreto 9 ottobre 1910, n. 870, che non siano contrarie al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il numero 328 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1 agosto 1907, n. 636 e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti 6 settembre 1902, n. 413 e 19 marzo 1903, n. 123 concernenti la dichiarazione delle zone malariche nel territorio dei comuni di Ravenna e Cervia in provincia di Ravenna;

Visto il rapporto col quale il prefetto della provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la modificazione delle zone malariche su citate;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio Superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le zone malariche dei comuni di Cervia e Ravenna delimitate coi Nostri decreti su citati vengono modificate ad ogni effetto di legge e di regolamento come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO contenente la modificazione di talune zone malariche delimitate in provincia di Ravenna.

1° Comune di Ravenna.

Oltre la zona malarica delimitata con il R. decreto 6 settembre 1902, n. 313, viene delimitata una seconda zona malarica, la quale costituisce una continuazione della prima e risulta compresa nei seguenti limiti:

a settentrione e a ponente: lo scolo Valtorto dalla strada Corriera Antica fino all'incontro con la ferrovia Ravenna-Costelbolognese;

a mezzodì: la detta linea ferroviaria fino all'incontro della strada di circonvallazione di Ravenna; indi la strada stessa e quella del Cimitero fino ad incontrare il confine della prima zona malarica delimitata col R. decreto 6 settembre 1902, n. 413.

a levante: il tratto di confine occidentale della suddetta prima zona malarica compreso fra lo scolo Valtorto e la strada del Cimitero.

2° Comune di Cervia.

A modifica del R. decreto 19 marzo 1903, n. 123, la zona malarica del comune di Cervia rimane compresa entro i seguenti limiti:

a levante: il limite orientale del rilevato della ferrovia Ravenna-Rimini dal confine con il comune di Ravenna di quello con la provincia di Forlì;

a mezzodì: la linea di confine tra le provincie di Ravenna e di Forlì, dal limite orientale del predetto rilevato ferroviario al punto d'incontro della strada detta il Confine a Montaletto;

a ponente: 1° la strada detta il Confine da Montaletto a Pisignano; 2° la strada dal Crocerone da Pisignano fino all'incontro con il canale della Valle Felici nel punto detto la Guazza; 3° il canale della Valle Felici dalla Guazza fino alla chiavica di derivazione sull'argine destro del Savio;

a settentrione: l'argine destro del Savio dalla chiavica di derivazione del canale Felici fino all'incontro con la strada Romea; 2° la strada Romea dall'argine destro del Savio fino all'incontro col canale via Cupa; 3° il canale via Cupa e indi il confine tra i comuni di Ravenna e Cervia dalla strada Romea fino al limite orientale del rilevato della ferrovia Ravenna-Rimini.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
GIOLITTI.

Il numero 329 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 e 5 della legge 21 luglio 1911, n. 841, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per la esecuzione dell'art. 4 della legge 21 luglio 1911, n. 841, sui provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910, visto, d'ordine Nostro, dai predetti ministri;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 21 luglio 1911, n. 841, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910.

Art. 1.

Sono ammessi al godimento del sussidio, disposto dall'art. 4 della legge 21 luglio 1911, n. 841, i proprietari dei fondi rustici, distrutti dalle lave vulcaniche dell'eruzione dell'Etna, nel marzo-aprile 1910, il cui reddito costituiva l'unico o principale loro cespite di entrata.

Art. 2.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il prefetto di Catania, con avviso da pubblicarsi per un mese all'albo pretorio dei comuni danneggiati, inviterà i proprietari di cui all'art. 1 a presentare, entro 15 giorni, ai rispettivi sindaci le domande per ottenere il sussidio.

Art. 3.

Le domande dovranno contenere l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e della condizione del petente e essere corredate dai seguenti certificati:

a) estratto catastale del fondo rustico distrutto. Qualora da esso non risulti il passaggio dell'immobile al richiedente, sarà unito un atto notorio, davanti al pretore, attestante che egli sia possessore attuale dell'immobile a titolo di proprietà;

b) certificato di possidenza rilasciato dall'agente dell'imposte sul modulo prescritto per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Se il richiedente abbia domicilio o residenza in luogo diverso da quello di nascita dovrà presentare anche il certificato di possidenza rilasciato dall'agente delle imposte di quest'ultimo;

c) certificato del sindaco da cui risulti se il richiedente si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1, e quali siano le sue attuali condizioni economiche.

Art. 4.

Scaduto il termine stabilito dall'art. 2, i sindaci trasmetteranno tutte le domande, corredate dei documenti di cui sopra, al prefetto, che, assunte quelle maggiori informazioni che crederà necessarie, le trasmetterà all'Uffiio tecnico di finanza, perchè sia stabilita l'entità del danno sofferto da ciascun proprietario.

Art. 5.

L'assegnazione dei sussidi sarà predisposta da una Commissione composta come segue:

a) dal prefetto di Catania o da chi ne fa le veci, che ne sarà il presidente;

b) dall'intendente di finanza di Catania;

c) da un consigliere di Prefettura designato dal prefetto;

d) dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza.

e) da uno dei membri elettivi della Commissione provinciale di beneficenza pubblica designato dalla Commissione stessa.

Art. 6.

L'elenco definitivo dei sussidi da assegnarsi in base alle proposte della Commissione sarà approvato con decreto del ministero dell'interno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio e ministro dell'interno

GIOLITTI.

Il ministro del tesoro

TEDESCO.

Il numero 334 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato col R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse varianti, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, al citato regolamento sugli assegni speciali di bordo.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Aggiunte al regolamento sugli assegni speciali di bordo.

Tabella B.

Grado	Cariche e funzioni	Armamento		Armamento ridotto o riserva	
		Trattamento tavola giornaliero (*a*)	Soprassoldo giornaliero	Trattamento tavola giornaliero (*a*)	Soprassoldo giornaliero
Maggiore del genio navale	Ufficiale imbarcato con incarico eventuale su sommergibili o su nave appoggio sommergibili . . .	(*b*) 5.00	4.00	(*b*) 2.50	1.50

Al Nota-bene in calce alla tabella *B* del regolamento su citato,

dopo le parole: « eccezione fatta per quanto riguarda il soprassoldo degli ufficiali macchinisti, ufficiali di bordo, il quale è cumulabile con quello di istruttore », si aggiunga: « È pure cumulabile il soprassoldo di direttore di macchina con quello di direttore del corso meccanici sulla nave-scuola ».

Roma, addì 21 marzo 1912.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 335

Regio Decreto 24 marzo 1912, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, è concessa al Consorzio irriguo della Bealera detta la Canalassa, in comune di Cercenasco, provincia di Torino, la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

N. 337

Regio Decreto 21 marzo 1912, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, è approvato lo statuto organico della fondazione Gotti di Volterra.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 43 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'adunanza del 13 aprile 1912, relativa al computo delle distanze tassabili per i tronchi con dentiera delle ferrovie complementari Sicule;

Su proposta del direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Agli effetti della tassazione dei trasporti dei viaggiatori e delle merci la lunghezza del tronco Assoro-Valguarnera, della linea a scartamento ridotto Assoro (bivio Assoro-Leonforte)-Valguarnera-Piazza Armerina, e quella dei singoli tratti compresi fra le diverse stazioni e fermate, è fissata come risulta dalla seguente tabella:

Assoro		
8	Mulinello	
23	16	Valguarnera

Roma, 18 aprile 1912.

Il ministro
SACCHI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 21 aprile corrente, in Mutignano, provincia di Teramo, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 22 aprile 1912.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Disegnatori tecnici.

Con R. decreto del 21 marzo 1912:

Petri Achille, disegnatore tecnico di 3ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 16 marzo 1912.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 25 febbraio 1912:

Pallavicino nobile patrizio genovese marchese cav. Gian Carlo, colonnello cavalleria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° marzo 1912, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 17 marzo 1912:

I seguenti ufficiali di complemento di fanteria sono promossi al grado superiore, con anzianità 31 dicembre 1911:

Tenente promosso capitano:

Santoni Arturo.

Sottotenenti promossi tenenti:

Massari Manlio — Fornari Primo.

Con R. decreto del 24 marzo 1912:

Nicola Giovanni Battista, sottotenente di sussistenza, revocata la nomina a sottotenente di sussistenza di complemento, e contemporaneamente nominato sottotenente commissario di complemento.

Con R. decreto del 4 aprile 1912:

I seguenti sottufficiali, appartenenti a corpi o riparti mobilitati sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:

Santocarluccio Raffaele — Zampaglione Arturo — Apa Vincenzo.

Con R. decreto dell'11 aprile 1912:

Scirocco Ugo, sergente 11 bersaglieri, nominato sottotenente di complemento di fanteria.

Rostan Giovanni, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento di fanteria.

I seguenti sergenti allievi ufficiali appartenenti a corpi o riparti mobilitati, sono nominati sottotenenti di complemento, arma di fanteria:

Manzini Guido — Ferraris Piero — Ceruti Leone.

I seguenti sergenti allievi ufficiali sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:

Braglia Gino — Zenoni Giuseppe — Sale Sideo — Della Longa Attilio — Natangelo Arturo — Rossi Stefano — Matricardi Attilio.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 17 marzo 1912:

Davini Tito, tenente fanteria, promosso capitano con anzianità 31 dicembre 1911.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 17 marzo 1912:

Adami cav. Luigi, tenente generale, cessa di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Ballariano cav. Antonino, capitano personale permanente distretti, promosso maggiore con anzianità 31 dicembre 1911.

Con R. decreto del 31 marzo 1912:

Sartore cav. Federico, colonnello fanteria, promosso maggiore generale.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio centrale II)

ESERCIZIO 1911-1912

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

28ª decade - dal 1° al 10 aprile 1912.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13,460 (1)	13,452 (1)	+ 8	25	25	—	1,065	1,065	—
Media	13,443	13,439	+ 4	25	25	—	1,065	1,065	—
Viaggiatori	5,997,810 —	5,701,676 32	+ 296,133 68	5,478 —	5,436 39	+ 41 61	61,693 —	61,633 01	+ 62 99
Bagagli e cani	315,613 —	313,991 42	+ 1,621 58	281 —	274 26	+ 6 74	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,636,222 —	1,348,549 13	+ 287,672 87	5,834 —	5,372 83	+ 461 17	7,604 —	7,559 52	+ 44 48
Merci a P. V.	6,896,418 —	6,755,943 75	+ 140,474 25	6,607 —	6,310 50	+ 296 50	—	—	—
Totale	14,846,063 —	14,120,160 62	+ 725,902 38	18,200 —	17,393 98	+ 806 02	69,300 —	69,192 53	+ 107 47

PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1911 al 10 aprile 1912.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Viaggiatori	149,178,523 —	141,064,938 95	+ 8,113,584 05	168,652 —	157,469 42	+ 11,182 58	1,493,386 —	1,476,838 33	+ 16,547 63
Bagagli e cani	7,034,657 —	6,704,364 99	+ 330,292 01	7,964 —	7,418 05	+ 545 95	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	40,423,191 —	37,111,823 16	+ 3,311,367 84	87,257 —	79,576 73	+ 7,680 27	226,529 —	217,984 47	+ 8,514 53
Merci a P. V.	205,731,845 —	195,687,475 71	+ 10,044,369 29	184,703 —	170,386 08	+ 14,316 92	—	—	—
Totale	402,368,216 —	380,568,602 81	+ 21,799,613 19	448,576 —	414,850 28	+ 33,725 72	1,719,915 —	1,694,822 80	+ 25,092 20

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	1,102 98	1,049 67	+ 53 31
Riassuntivo	29,931 43	28,318 22	+ 1,613 21

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-Città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO degli attestati di privativa per disegni e modelli di fabbrica rilasciati nel mese di febbraio 1912.

Numero del registro gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
	Volume	Numero			
1753	18	45	Messina Luigi di Antonio, a Castelvetrano (Trapani)	24 marzo 1911	Macchina ustoria.
1755	18	46	De Bernochi Francesco, a Brandizzo (Torino)	21 aprile »	Guernizioni per vesti con disegni tessuti e broccati a vari colori e dimensioni.
1776	18	47	La stessa	9 maggio »	Guernizioni per vesti con disegni, tessuti e broccati a vari colori e dimensioni.
1778	18	48	Dold Carl Robert, ad Offenburg, Baden (Germania)	18 luglio »	Puntina d'attacco adatta per iscrizioni di pubblicità.
1837	18	49	Dunand Jules E., a Ginevra (Svizzera)	11 dicembre »	Motore monocilindrico a velocità media.
1843	18	50	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	11 gennaio 1912	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1844	18	51	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1845	18	52	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1846	18	53	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1847	18	54	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1848	18	55	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1849	18	56	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1850	18	57	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1851	18	58	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1852	18	59	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1853	18	60	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1854	18	61	La stessa	11 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
1863	18	62	Vereinigte Hanfschlauch und Gummiwaaren - Fabriken zu Gotha Aktien Gesellschaft, a Gotha (Germania)	14 agosto 1911	Copertura in gomma o simile per pneumatici.
1864	18	63	Dresdner Gardinen-und Spitzen - Manufactur Actiengesellschaft, a Dresden (Germania)	30 gennaio 1912	Fascia di tramezzo a traforo.
1865	18	64	La stessa	30 id. »	Pizzo di guarnizione.

Roma, 13 marzo 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Si notifica:

Che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE	TENORE DELLA IPOTECA	Data della rinnovazione
3.50 0/0	102005 già n. 574635 del 5 0/0	808 50	Bargis Giuseppe del fu Domenico, domiciliato in Saluzzo (Cuneo)	Ipoteca a favore della signora Giuseppina Caviolo moglie del titolare e della prole comune di essi coniugi a cautela del pagamento di somme indicate nell'ordinanza 22 maggio 1875 della Corte d'appello di Torino	15 gennaio 1912
»	102006 già n. 574636 del 5 0/0	241 50	Intestata come la precedente		15 id. »
»	102007 già n. 574637 del 5 0/0	241 50	Intestata come la precedente		15 id. »
»	48747	14 —	Ugga Giacobbe fu Pietro, domiciliato in Napoli	Ipoteca risultante dalla fede di credito del 4 settembre 1863 di L. 266,64 Cassa San Giacomo	23 dicembre 1911
»	49277	189 —	Palma Vincenzo fu Ferdinando, domiciliato a Napoli	Ipoteca a favore dei sigg. Punzo, Salluzzo, Chianese e Grimaldi per le cause espresse nella notata fede della direzione del debito pubblico di Napoli, 4 settembre 1863	23 id. »
»	125325	105 —	Mennone Angela fu Andrea, vedova di Domenico Totaro, domiciliata in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	125327	24 50	Perrelli Salvatore fu Antonio, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	125328	24 50	Perrelli Luisa fu Antonio, moglie di Gabriele De Michele, domiciliata in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	125329	28 —	Saitto Luigi e Concetta del vivente Pasquale, minori, sotto la patria potestà di detto loro padre, domiciliati in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	125330	28 —	Perrelli Giulia ed Emilia fu Cesare minori, sotto la patria potestà di Virginia de Ruberto, domiciliati a Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	125332	17 50	Monti Carlo fu Giuseppe, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	125333	17 50	Monti Girolamo fu Giuseppe, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	125334	14 —	Monti Silvestre fu Giuseppe, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	125335	14 —	Monti Maria fu Giuseppe, domiciliata in Napoli, moglie di Antonio Manzo	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	144394	203 —	Abbate Antonio fu Arcangelo Pasquale, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	151048	42 —	Abbate Antonio fu Arcangelo Pasquale, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	200914	42 —	Monti Salvatore fu Giuseppe, domiciliato in Portici (Napoli)	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	225611	105 —	Marcantonio Innocenzo fu Aniello domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »

Categoria del debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE	TENORE DELLA IPOTECA	Data della rinnovazione
3.50 0[0	49565	101 50	De Crescenzo Raimondo fu Francesco, domiciliato in Napoli	Ipoteca risultante dalla polizza di L. 2361,89 del 22 settembre 1863 Cassa San Giacomo	23 dicembre 1911
»	135311	175 —	Cardone Salvatore fu Bartolomeo, domiciliato in Napoli	Ipoteca risultante dalla fede del Banco di San Giacomo del 14 agosto 1863 di lire 11.101,08	23 id. »
»	135312	175 —	Lerro Francesco fu Pasquale, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	161462	175 —	Castellano sac. Gennaro di Michele, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	242285	143 50	Guadagno Alfonso fu Giuseppe, domiciliato in Napoli	Ipoteca risultante dalla polizza notata fede 18 agosto 1863 Cassa San Giacomo di lire 21.061,59	23 id. »
»	242286	143 50	Guadagno Andrea fu Giuseppe, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	242287	143 50	Guadagno Edoardo fu Giuseppe, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	242288	143 50	Guadagno Giulia fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	242289	150 50	Guadagno Emilia fu Giuseppe, moglie di Ciro Scognamiglio, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	242290	143 50	Guadagno Vincenzo, Alfonso, Andrea, Edoardo, Giulia, nubile, Emilia, moglie di Ciro Scognamiglio e Giovanni fu Giuseppe eredi indivisi di guadagno Giuseppe, domiciliati in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	265189	133 —	De Curtis Maria-Grazia fu Francesco, vedova di Suarez Coronel, o y Coronel Gaetano, domiciliata in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	149429	126 —	Abbate Antonio fu Arcangelo Pasquale, domiciliato a Napoli	Ipoteca risultante dalla polizza di L. 2746,13 del 22 settembre 1863	23 id. »
»	49230	178 50	Carifi Pietro fu Vincenzo, domiciliato in Napoli	Ipoteca, risultante dalla polizza di L. 20.692,26 in data 22 settembre 1863, Cassa San Giacomo	23 id. »
»	49231	35 —	Ruggiero Michele fu Nicola, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	50421	31 50	Ruggiero Michele fu Nicola, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	110119	70 —	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, domiciliato in Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	205786	122 50	De Matteo Luigi fu Vincenzo, domiciliato a Taranto (Lecce)	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	128130	476 —	Tenti Giuseppe-Ranieri fu Domenico, domiciliato a Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »
»	218950	84 —	De Matteo Luigi fu Vincenzo, domiciliato a Napoli	Ipoteca come la precedente	23 id. »

Roma, 15 aprile 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO

Importo delle ritenute sulle cedole delle sotto indicate obbligazioni ed azioni pei semestri delle scadenze al 1° luglio 1912 e 1° gennaio 1913.

		IMPORTO lordo di ciascuna cedola	RITENUTE			IMPORTO netto da pagare per ciascuna cedola
			per imposta di ricchezza mobile	per tassa di negoziazione	Totale	
Obbligazioni dei Canali Cavour.	Scadenza 1° luglio 1912	15 —	3 —	— 72	3 72	11 28
	Id. 1° gennaio 1913	15 —	3 —	— 71	3 71	11 29
Obbligazioni della ferrovia centrale Toscana, serie *A*, *B* e *C*.	Id. 1° luglio 1912	12 50	2 50	— 35	2 85	9 65
	Id. 1° gennaio 1913	12 50	2 50	— 35	2 85	9 65
Obbligazioni delle ferrovie Livornesi, serie *A*, *B*, *C*, *D¹*, *D²*.	Id. 1° luglio 1912	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
	Id. 1° gennaio 1913	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
Obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.	Id. 1° luglio 1912	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
	Id. 1° gennaio 1913	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
Obbligazioni ferroviarie 3 % (legge 27 aprile 1885, numero 3048).	Id. 1° luglio 1912	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
	Id. 1° gennaio 1913	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba.	Id. 1° luglio 1912	12 50	2 50	— 31	2 81	9 69
	Id. 1° gennaio 1913	12 50	2 50	— 31	2 81	9 69
Obbligazioni comuni delle ferrovie Romane.	Id. 1° luglio 1912	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
	Id. 1° gennaio 1913	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra.	Id. 1° gennaio 1913	10 —	2 —	— 73	2 73	7 27

Sul capitale delle azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara, estratte nell'esercizio 1911-1912, sarà da ritenere la somma di *L. 5.58* per tassa di negoziazione.

Roma, 20 aprile 1912.

Il direttore capo di ragioneria
MACCHI.

Per il direttore generale
CAPUTO.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 17 maggio 1912, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 14ª estrazione a sorte annuale delle obbligazioni create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli, relative alle serie 3ª, 4ª, 7ª ed 8ª attualmente vigenti.

Le obbligazioni da estrarsi sono del quantitativo stabilito dalle rispettive tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte, rimborsabili al 1° luglio p. v.

Roma, 25 aprile 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo di divisione
G. AMBROSO.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Vinci Nicodemo fu Bruno, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 41 ordinale, n. 402 di protocollo e n. 1765 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Catanzaro in data 11 agosto 1903, in seguito alla presentazione di un certificato nominativo della rendita complessiva di L. 10, consol. 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al detto signor Vinci Nicodemo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 4 aprile 1912.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 aprile 1912, in L. 101.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

24 aprile 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	95,35 97	93,60 97	94 25 40
3.50 % *netto* (1902)	95.23 50	93,48 50	94.12 93
3 % *lordo*	66,56 25	65.36 25	66,40 51

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il decreto 2 aprile 1912 col quale venivano indetti gli esami di concorso per merito distinto a 13 posti di primo ispettore di seconda classe e l'esame di idoneità per la promozione al grado di primo ispettore di seconda classe nel ruolo degli ispettori scolastici;

Veduto l'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 184;

A complemento dello stesso decreto 2 aprile 1912;

Decreta:

L'esame d'idoneità per la promozione al grado di primo ispettore di seconda classe consta di una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di pedagogia e storia della pedagogia e di una prova orale che verserà sulla pedagogia e storia della pedagogia, sulla legislazione scolastica dell'istruzione sub-elementare, elementare e normale, e sull'ordinamento generale amministrativo del Regno.

Il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione all'esame di idoneità al grado di primo ispettore è prorogato al 31 maggio 1912.

Roma, 18 aprile 1912.

Il ministro
CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto l'art. 32 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 sull'ordinamento della pubblica istruzione;

Veduto il R. decreto 8 novembre 1901, n. 469;

Veduto il R. decreto 23 agosto 1907, n. 637;

Decreta:

È aperto un concorso per titoli a dieci posti di provveditore agli studi di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 5000 fra le persone che per dottrina, autorità morale ed uffici esercitati nella pubblica istruzione siano ritenute idonee ad una tale carica.

Del concorso giudicherà una commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore di Università, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del direttore capo della divisione del ministero, dalla quale dipendono i provveditori agli studi, di un provveditore agli studi, di un capo d'Istituto di istruzione media.

Coloro che intendono parteciparvi dovranno far pervenire al ministero (Direzione generale istruzione primaria - Divisione I) non più tardi del giorno 31 maggio 1912 la domanda in carta da bollo da L. 1,22 accompagnata dai seguenti documenti:

1° diploma di laurea, conseguito in una Università o in un Istituto superiore di grado uguale alle Università;

2° documenti comprovanti gli uffici esercitati nella pubblica istruzione;

3° atto di nascita;

4° certificato di sana costituzione fisica;

5° certificato di penalità;

6° certificato di buona condotta;

7° certificato di cittadinanza italiana;

8° elenco in carta semplice di tutti i documenti uniti alla domanda.

I certificati di cui ai nn. 3, 4, 6 e 7 non saranno ricevuti se non risulteranno legalizzati dalle autorità competenti; e quelli di cui ai nn. 4, 5 e 6 dovranno avere la data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 i concorrenti che già abbiano un ufficio di ruolo negli uffici governativi dipendenti da questo ministero.

I documenti richiesti debbono però esser tutti effettivamente presentati, esclusa in ogni caso la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti presentati ad altre amministrazioni e ad altri fini.

Ai documenti citati i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli scientifici o scolastici che crederanno opportuni.

Non sarà tenuto conto delle pubblicazioni indicate ma non presentate e dei lavori manoscritti.

I vincitori per conseguire la nomina dovranno rinunciare a qualsiasi altro ufficio.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione.

Non saranno accettate le domande che perverranno al ministero dopo il 31 maggio 1912, o che non saranno corredate di tutti i documenti richiesti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 aprile 1912.

Il ministro
CREDARO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

Divisione XVIII

Servizio pesi e misure

IL MINISTRO

Visto l'art. 25 del regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per l'esecuzione di esso, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge di bilancio con la quale sono accordati i fondi per il pagamento dell'assegno mensile dovuto a coloro che frequentano il tirocinio teorico-pratico inerente al concorso per la nomina a verificatore di sesta classe nell'amministrazione metrica;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a dieci posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico non superiore ad un anno per l'impiego di verificatore di sesta classe nell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Il tirocinio sarà fatto a Roma, presso i laboratori dell'ufficio centrale metrico e del saggio.

Art. 2.

Coloro che intendono di frequentare il corso di tirocinio, dovranno sostenere un esame di concorso, secondo le norme e le condizioni generali stabilite dal regolamento generale 24 novembre 1908, numero 756, sopracitato e presentare, non più tardi del 15 agosto 1912, la domanda in carta da bollo da una lira, con l'indicazione del loro domicilio, al ministero di agricoltura, industria e commercio (ispettorato generale dell'industria — divisione XVIII — servizio pesi e misure).

Nella stessa domanda il candidato indicherà presso quale delle prefetture di cui all'art. 5 intende di sostenere gli esami scritti, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 3.

La domanda sarà corredata dai seguenti documenti, debitamente vidimati a forma di legge:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto il diciottesimo e non superato il trentesimo anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti che l'aspirante è di costituzione fisica sana e robusta ed ha l'attitudine fisica all'impiego di verificatore metrico;

d) il certificato di aver adempiuto alle disposizioni della legge sul reclutamento;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) attestato di licenza conseguito in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo — Istituto tecnico — scuola media di commercio — scuola media industriale — scuola mineraria).

Gli attestati di cui al comma *g*) dovranno essere presentati in originale od in copia autentica legalizzata.

Il candidato, che al giorno di chiusura del concorso non abbia prodotto direttamente al ministero tutti i documenti prescritti, ovvero abbia prodotto documenti non regolari, non è ammesso al concorso.

È esclusa in ogni caso la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti presentati ad altre amministrazioni per altri fini.

Una visita medica di controllo sarà fatta in Roma, dall'autorità militare, prima dell'esame orale, agli aspiranti dichiarati idonei negli esami scritti e saranno esclusi dal concorso quelli fra essi le condizioni fisiche dei quali non rispondessero esattamente a quelle di cui al paragrafo *c*), o comunque non risultassero pienamente soddisfacenti. Le conclusioni dell'autorità medica militare, agli effetti del presente concorso, sono definitive.

Art. 4.

L'esame di ammissione consisterà:

1° in una prova scritta di lettere italiane;

2° in una prova scritta ed in una prova orale per ciascuna delle materie seguenti, secondo i programmi annessi al presente decreto (art. 13):

a) matematica;

b) fisica;

c) chimica.

Art. 5.

Gli esami scritti si faranno nei giorni 25, 26, 27 e 28 settembre 1912 presso le prefetture di Bari — Bologna — Cagliari — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Roma — Torino — — Venezia, a cura di una commissione di vigilanza composta del prefetto o di un suo delegato che ne sarà il presidente, di un funzionario governativo designato dal prefetto e di un altro designato dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un segretario di prefettura, a scelta del presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Qualora in qualcuna delle sedi d'esame sopraindicate vi sia un numero di concorrenti non superiore a tre, il ministero si riserva di aggregarle alla sede più vicina.

Art. 6.

I temi per gli esami scritti saranno proposti dalla Commissione esaminatrice e trasmessi dal ministero ai presidenti delle Commissioni di cui all'articolo 5, in pieghi suggellati col timbro del ministero e raccomandati.

Tali pieghi saranno aperti solamente all'ora fissata per ciascun esame, alla presenza della Commissione e dei concorrenti.

Art. 7.

Gli esami scritti potranno ciascuno durare otto ore al massimo e si svolgeranno secondo le norme stabilite dal regolamento generale 24 novembre 1908. Durante questi esami gli aspiranti potranno consultare soltanto le tavole dei logaritmi.

Art. 8.

Sugli esami scritti giudicherà una Commissione esaminatrice composta di sei membri, compreso il presidente, che sarà designata dal ministro fra i componenti della commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

I canditati dichiarati idonei dovranno sostenere l'esame orale presso il ministero di agricoltura industria e commercio, dinanzi alla commissione esaminatrice suddetta.

Art. 9.

Per conseguire l'idoneità occorre che il canditato riporti in ciascuna materia, tanto nella prova scritta, quanto in quella orale, almeno 6 punti su 10. Non è ammessa compensazione fra le due prove.

Art. 10.

I candidati dichiarati idonei nelle prove scritte, saranno invitati a recarsi a Roma, per sottoporsi alla visita medica e, in caso di risultato favorevole di questa, per sostenere gli esami orali.

Art. 11.

I primi dieci candidati dichiarati idonei negli esami scritti ed orali dalla commissione esaminatrice non conseguono altro diritto che quello di essere ammessi al tirocinio non superiore ad un anno.

Saranno ammessi al tirocinio esclusivamente i primi dieci candidati vincitori del concorso. Gli altri, anche se avessero raggiunta la idoneità, non potranno essere ammessi al tirocinio, e l'amministrazione, in caso di bisogno, non potrà tener conto di tale idoneità, ma dovrà bandire un nuovo concorso.

Per tutta la durata del tirocinio sarà corrisposto, a ciascun aspirante, un assegno mensile lordo di L. 100, con imputazione al capitolo del bilancio passivo del ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 ed a quello del bi-

lancio per l'esercizio successivo, che corrispondono al capitolo 110 del bilancio per l'esercizio 1911-912.

Art. 12.

Alla fine del tirocinio teorico-pratico, i candidati che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto, saranno ammessi a sostenere, davanti alla intera commissione superiore metrica, l'esame di idoneità sulle materie insegnate, giusta l'art. 25 (1° comma) del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909 e tenute presenti le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto.

I candidati non dichiarati idonei all'esame finale e quelli che per qualsiasi motivo non fossero in grado di sostenerlo, non hanno diritto di ripetere la prova.

Quelli dichiarati idonei saranno classificati per ordine di merito ed in tale ordine saranno chiamati a coprire i posti di verificatore di sesta classe, a mano a mano che si renderanno vacanti, con lo stipendio annuo di L. 2000.

Nel formare l'ordine di classificazione sarà tenuto conto anche della media dei punti riportati nel profitto durante il tirocinio.

Art. 13.

Il programma per l'esame di ammissione al tirocinio teorico-pratico per la nomina a verificatore di sesta classe, di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto, è il seguente:

a) *Lettere italiane.* — Tema di coltura generale che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni ed una corretta forma di scrivere italiano.

b) *Matematica.* — Calcolo dei numeri complessi — Potenze e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata e della radice cubica — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Progressioni — Logaritmi — Applicazioni dei logaritmi nel calcolo numerico — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angoli diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue sue parti — Similitudine od equivalenza dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

c) *Fisica.* — Proprietà generali dei corpi — Composizione delle forze concorrenti; comunque poste in un piano, nello spazio — Momenti delle forze — Equilibrio delle forze — Centri di gravità — Le cosiddette macchine semplici — Misura sperimentale delle forze e dei pesi — Moto uniforme; uniformemente vario — Moto dei gravi nel vuoto; lungo piani inclinati — Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti — Principio di Archimede — Peso specifico dei solidi e dei liquidi — Areometri — Forza espansiva e peso dei fluidi aeriformi — Pressione atmosferica — Barometri — Legge di Mariotte — Manometri — Principio d'Archimede applicato ai gas — Macchina pneumatica — Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas — Massimo di densità dell'acqua — Termometro a mercurio e diverse scale termometriche — Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore — Proprietà dei vapori — Umidità atmosferica — Igrometri.

Leggi della riflessione e della rifrazione della luce — Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti — Il canocchiale ed il microscopio.

Fenomeni elettrici fondamentali — Equilibrio elettrico — Macchina elettrica — Elettroforo — Condensatore — Elettrometro — Corrente elettrica — Pile voltaiche — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Legge di Joule — Campo magnetico di una corrente — Galvanometro — Elettromagnete — Elettrolisi — Galvanoplastica, ramatura, nichelatura, doratura, argentatura — Fenomeni d'induzione — Macchina dinamo-elettrica.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

d) *Chimica.* — Generalità intorno alle natura chimica dei corpi — Pesi di combinazione degli elementi — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Cenno sulla ipotesi atomica — Legge dei volumi — Nomenclatura e formule chimiche.

Preparazione e proprietà dell'ossigeno e dell'idrogeno — Acqua, proprietà, composizione.

Alogeni; cloro, bromo, jodio, fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro.

Solfo, idrogeno solforato, composti ossigenati del solfo, acido solforico.

Azoto, aria atmosferica — Ammoniaca — Composti ossigenati dell'azoto — Acido nitrico.

Fosforo, idrogeno fosforato, principali composti ossigenati del fosforo, acido fosforico.

Arsenico, idrogeno arsenicale, anidride arseniosa, acido arsenico.

Antimonio, ossido di antimonio, tricloruro di antimonio.

Silicio, anidride silicica, silicati.

Carbonio, stato naturale; ossido di carbonio, anidride carbonica, carbonati.

Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche e principali composti dei metalli seguenti: potassio, sodio, ammonio, calcio, magnesio, zinco, mercurio, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, ferro, nichelio e platino.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° aprile 1912.

Il ministro
NITTI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Tanto la stampa francese che la spagnuola si occupano sempre del trito argomento del negoziato per il Marocco, ma nè l'una nè l'altra recano concrete informazioni da far sperare l'accordo. Lo si dice sempre vicino, imminente, ma non lo si raggiunge mai. Anche le ultime notizie che si hanno in merito sono vaghe, indeterminate e lasciano il tempo che trovano. Sono di quelle che si sono ripetute cento e cento volte senza verun costrutto. Si rimane pertanto sempre al punto che alla prima proposta francese la Spagna ha controreplicato chiedendo concessioni che la Francia non può accordare e intorno a queste si discute tuttora.

Da Madrid così telegrafano:

Il ministro degli affari esteri Garcia Prieto ha consegnato all'ambasciatore di Francia Geoffroy la risposta del Governo spagnuolo alla ultima nota francese, che il rappresentante della repubblica gli aveva fatto pervenire per lettera sabato scorso.

Si assicura che la risposta della Spagna, i cui termini sono stati fissati senza sentire il Consiglio dei ministri, conterrebbe semplici schiarimenti su taluni punti importanti che sono già stati discussi.

Il ministro Garcia Prieto ha avuto nel pomeriggio un lungo colloquio con l'ambasciatore di Francia.

***

I giornali parigini, nel riferire intorno alla situazione marocchina, sono tutti intonati all'ottimismo e

dicono che la calma va subentrando ovunque. Nulla di più certo che la calma si raggiungerà presto, come ognuno desidera· ma per ora si è ancora nella fase acuta, perocchè la sommossa si estende e l'incendio spento in un punto divampa nell'altro.

Di ciò si ha notizia dai seguenti telegrammi:

Parigi, 24. — D'accordo col presidente del Consiglio e su domanda fattagli telegraficamente dal generale Moinier, il ministro della guerra, Millerand, ha dato a quest'ultimo l'autorizzazione di stabilire a Fez lo stato di assedio.

Come è noto, lo stato d'assedio comporta l'istituzione di Consigli di guerra che giudicano in materia civile e militare.

Tangeri, 24. — Le ultime notizie ricevute da Marrakesch recano che il paese è tranquillo.

Il generale Moinier ha inviato a Souk el Arba (Gharb) due compagnie e una sezione di mitragliatrici per ristabilire l'ordine nella regione.

Melilla, 24. — L'agitazione sembra aumentare tra i riffani che abitano sulla riva sinistra del Kert. Ieri sera sono stati accesi fuochi su tutte le alture per richiamare i Cabili a riunione.

Un'harka formata dai Ben Maram si disporrebbe ad attaccare i francesi sulla riva del Muluya.

Varie tribù si dirigerebbero verso Taza, ove terrebbero un convegno, dal quale, dicono gli indigeni, sarebbe possibile che partisse il grido della guerra santa.

Parigi, 24. — Un telegramma dell'inviato dell'*Agenzia Havas* a Fez segnala che il cannoneggiamento continuò il 18 aprile fino alle 4 del pomeriggio tra il bordy del nord e il fortino del sud-est. I colpi di fucile continuavano in città.

Gli ulema e i notabili si riunirono alla legazione di Francia per esaminare le misure da prendere per ristabilire la calma tra la popolazione. I caid di parecchie tribù vicino a Fez hanno offerto il loro aiuto al ministro di Francia.

Si apprende che due borghesi e quattro sottufficiali francesi che si erano rifugiati nella camera di un albergo si difesero per 24 ore contro la plebaglia che aveva sfondata la porta dell'albergo e ucciso la padrona e un padre cappuccino.

Altri undici francesi tra cui donne e fanciulli, che si erano rifugiate sulla terrazza dello stesso albergo, furono protetti da questo gruppo di difensori che impedirono l'accesso alla scala e poterono fuggire coll'aiuto di una vecchia indigena.

Nella notte del 18 al 19 il nemico tentò di attaccare il quartiere della legazione, ma si ritirò dopo un rapido scambio di fucilate.

Il cannoneggiamento continuava la mattina del 19, disperdendo gli ammutinati. Si cerca di non distruggere gli edifici.

Madrid, 24. — Un telegramma del capitano generale di Melilla esprime nuovamente il timore che il fermento constatato sulla riva sinistra del fiume Ehert in conseguenza degli avvenimenti di Fez, si manifesti con assalti ai posti avanzati spagnuoli.

***

Si deve credere che la guerra civile messicana sia cessata poichè da nessuna parte giungono più notizie di conflitti. Il Governo deve avere avuto piena ragione dai rivoluzionari come si può desumere dal seguente telegramma da Messico, 24:

Dopo una seduta agitata, che si è prolungata fino a mezzanotte, il Congresso ha approvato un *bill* che porta a sessanta mila uomini l'effettivo dell'esercito messicano.

Il generale Alfredo Dominguez, che fu a fianco di Madero durante la campagna contro l'antico Governo, è stato arrestato per avere partecipato ad un complotto contro il presidente della Repubblica.

Il maggiore contingente dell'esercito votato dal congresso messicano, potrà mettere il Governo in condizione di opporre maggiore resistenza a nuove rivolte, ma intanto ci sembra che il complotto contro il presidente della Repubblica a cui accenna il telegramma sopra riferito, possa essere il prodromo di una nuova sommossa.

La questione finanziaria cinese non è peranco risolta. Certo è però che la coalizione dei banchieri internazionali è sempre disposta ad accordare il prestito domandato dalla Cina, ostacolato solo dai precedenti impegni di questa coi banchieri belgi. Al riguardo si ha da Pechino:

Tang-Chao-Ji, presidente del Consiglio, ha presentato ai ministri inglese, francese, tedesco e nord-americano, la relazione sulle attuali condizioni della Cina ed ha spiegato lungamente l'azione del Governo riguardo al prestito belga.

Le spiegazioni del presidente del Consiglio sono considerate come poco convincenti.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Bengasi, 24 (ufficiale). — Il mare agitato consente solo a tratti gli sbarchi. Del resto nessuna novità.

Tobruk, 23 (ufficiale). — La notte scorsa verso le ore 21 un forte nerbo di beduini, guidato e diretto da regolari turchi mediante segnali di tromba, attaccò violentemente il nuovo forte tentando di avvolgerlo. L'attacco si rinnovò a più riprese fino alle 23, ora in cui il nemico fu costretto a ritirarsi in disordine.

Il nemico abbandonò sul luogo tanaglie tagliafili ed altri arnesi. Numerose traccie di sangue testimoniano delle sue perdite gravi. Da parte nostra due soli contusi da proiettili di rimbalzo.

Notizie ed informazioni.

Parigi, 24. — I giornali hanno da Salonicco:

Le autorità locali hanno domandato al Governo istruzioni circa l'ex Sultano, che è rinchiuso in una villa situata presso un porto del piccolo golfo, e circa la difesa del golfo in caso di bombardamento da parte delle navi italiane.

Si attende la risposta. Si crede che Abdul Hamid verrà condotto nella città interna.

Una grande agitazione regna nei circoli musulmani, provocata dall'azione navale italiana nell'Egeo.

Le autorità militari spingono attivamente i lavori di difesa alla entrata del golfo di Salonicco.

Berlino, 24. — Il maggior generale von Loebell scrive nel *Tag:*

È un brillante risultato, un record, ciò che l'Italia fa tenendo da sei mesi guerra per terra e per mare senza chiedere credito all'estero e senza mettere nuove imposte, mentre che da parte loro l'industria ed il commercio italiano si sviluppano favorevolmente e la potenza militare del paese è aumentata nella misura necessaria.

Costantinopoli, 24. — I redifs di Smirne appartenenti all'arma di artiglieria della classe 1886 sono stati richiamati sotto le armi.

Il Governo ha deciso di espellere due corrispondenti di giornali italiani.

Berlino, 24. — Gli anziani dei commercianti berlinesi hanno discusso intorno alla chiusura dei Dardanelli ed hanno constatato che l'importazione dei grani dalla Russia meridionale e l'esporta-

zione dalla Germania delle ferramenta nei paesi balcanici sono sospese, ciò che provoca un grave danno da una parte ai consumatori e dall'altra all'industria ed al commercio tedeschi.

Costantinopoli, 25. — Il Consiglio dei ministri nel quale si è discusso circa l'opportunità della riapertura dei Dardanelli è durato fino alle 8 di sera.

I ministri non hanno dato alcuna informazione alla stampa. Si dice che essi siano discordi.

Londra, 25. — L'*Agenzia Reuter* ha da Costantinopoli: Il Consiglio dei ministri ha discusso la questione della riapertura dei Dardanelli, ma non avrebbe preso alcuna decisione.

Comincia a manifestarsi un'inquietudine circa l'attitudine che assumerà la Russia se la chiusura dei Dardanelli continuasse ancora lungamente.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in udienza particolare, i delegati ufficiali esteri al congresso internazionale dei costruttori. Erano presenti:

Barone De Miklos, ministro del Portogallo; Viragh de Ristata, Ungheria; Marlio, Soulè e Rivet, Francia: Sefebre e Hestain, Belgio; De Vlugt e Hudrise, Olanda; van Ophen per la Federazione internazionale, Euke e Brion, Germania; Blattuer, Svizzera, e gli ingegneri Mori, Salvadori e Ballesio, l'avv. Silvestri, cav. Frisia, cav. Castiglioni e Giani per l'Italia.

S. M. si è intrattenuto coi congressisti domandando notizie sui lavori del congresso e si è rallegrato coi delegati dei singoli paesi per la loro venuta in Italia a studiare problemi di internazionale importanza.

Coi membri italiani si è rallegrato del buon esito del congresso ed ha espresso il desiderio che gli studi iniziati portino buoni frutti. Al desiderio espresso dai congressisti di visitare l'Istituto di agricoltura, S. M. ha annuito esternando il suo più vivo compiacimento all'ing. Salvadori che lo ha costruito.

S. A. R. il Duca di Genova, ospite di Venezia, ieri, dopo aver fatto una gita in laguna ed aver visitato l'arsenale, si è recato al campanile di San Marco, soffermandosi specialmente ad ammirare la ricostruita Loggetta del Sansovino.

A Venezia. — Le LL. EE. il ministro Credaro e il sottosegretario di Stato alla giustizia Gallini hanno ieri visitato la chiesa dei Frari, dove si stanno ultimando, sotto la direzione della sopraintendenza regionale veneta, i lavori di restauro.

Il ministro è stato ricevuto dagl'ingegneri e dal direttore tecnico.

S. E. Credaro ha anche visitato la scuola d'arte applicata all'industria, ove è stato ricevuto dal direttore cav. Salvini; e la biblioteca Marciana.

Nella mattinata S. E. Credaro visitò l'Esposizione.

S. E. il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, on. Capaldo, si è recato ieri a visitare la Scuola superiore di commercio, ricevuto dal direttore prof. Castelnuovo, dagl'insegnanti e dai membri del Consiglio direttivo e dagli studenti.

Il direttore dopo le presentazioni accennò brevemente alle origini, al progresso e ai bisogni della scuola.

L'on. Capaldo visitò quindi il museo, la biblioteca e l'associazione degli studenti.

Consiglio provinciale. — Il Consiglio provinciale di Roma è convocato in seduta pubblica per martedì 30 corr., alle ore 15.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per domani, alle ore 21, in seduta pubblica. Fra le proposte aggiunte all'ordine del giorno havvi quella riguardante l'esercizio provvisorio del bilancio del mese di maggio.

Al ponte Vittorio Emanuele. — Domenica prossima 28 corrente, alle ore 15, con l'intervento del sindaco Nathan, della Giunta comunale e di altre autorità verranno inaugurati i gruppi scultorei, in travertino, recentemente collocati in opera sul ponte Vittorio Emanuele II.

I temi informativi dei quattro gruppi, belle opere d'arte degli scultori Griselli, Reduzzi, Romagnoli e Nicolini, traggono ragione da quattro importanti momenti dell'opera personale e politica del Gran Re; essi simboleggiano rispettivamente la fedeltà allo Statuto (dopo Novara 1849), il Valore militare (Battaglia di S. Martino 1859), Trionfo politico (La proclamazione del Regno d'Italia 1861), ed il Padre della patria (Vittorio Emanuele II a Roma durante l'inondazione del 1870).

La designazione di questi artisti alla esecuzione dei gruppi fu il risultato di un concorso nazionale bandito dal comune di Roma e giudicato da una commissione composta degli scultori Ettore Ferrari, Adolfo Apolloni, Domenico Trentacoste, Domenico Calandra e dell'ing. arch. Gio. Batta Milani.

La disposizione dei gruppi sul ponte è la seguente:

Pila destra sopra corrente - Griselli « Valor militare ».

Pila destra sotto corrente - Reduzzi « Il padre della patria ».

Pila sinistra sopra corrente - Romagnoli « La fedeltà allo Statuto ».

Pila sinistra sotto corrente - Nicolini « Il trionfo politico ».

Il campanile di Venezia. — Stamane a Venezia, in forma solenne, fra l'esultanza e l'entusiasmo della popolazione si è inaugurato il nuovo campanile di San Marco. È stato uno di quelli avvenimenti che restano perenni nelle pagine della storia.

Della cerimonia inaugurale, egregiamente, degnamente riuscita, diremo domani.

Nuova corazzata. — Ieri, a Castellammare di Stabia, alla presenza delle autorità del dipartimento marittimo, è stata impostata nel cantiere la nuova corazzata *Duilio*.

Marina mercantile. — Il *Polcevera* della Società nazionale dei S. M. è partito da Colombo per Hong-Kong. — L'*Ischia* id. giunto ad Hong-Kong. — Il *Tommaso di Savoia* del Lloyd Sabaudo è partito da Buenos Aires per Genova. — Il *Principe di Udine*, id., è partito da Las Palmas per Buenos Aires. — Il *Sardegna* della Società nazionale dei S. M. ha transitato da Aden per l'Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 24. — Jouin, sottocapo della Sureté, è stato mortalmente ferito mentre operava una perquisizione in casa di alcuni banditi in via di Parigi 61 al Petit Ivry.

Questa operazione di polizia si riferiva all'affare della via Ordener.

Jouin è stato colpito da parecchie pallottole di rivoltella. Il suo stato è disperato.

L'ispettore principale Colmar è pure ferito gravemente.

PARIGI, 24. — La perquisizione in via Parigi n. 61 al Petit Ivry, durante la quale il sottocapo della polizia Jouin e l'ispettore principale Colmar sono stati feriti veniva operata al domicilio dell'anarchico Gallot.

Il prefetto di polizia Lepine, il capo della P. S. Guichard e numerosi ispettori sono partiti in automobile per il Petit Ivry.

PARIGI, 24. — Il sottocapo della polizia Jouin è morto in seguito alle ferite riportate nell'aggressione di stamane.

L'ispettore Colmar è stato trasportato all'ospedale del « Petit Ivry ». La pallottola che lo aveva colpito al petto, rimanendovi, ha potuto essere estratta. Non si dispera di salvarlo.

IVRY, 24. — Il medico giudiziario Paul ha proceduto nel pomeriggio all'autopsia del cadavere di Jouin colpito da due palle nella testa e da una palla nel polpaccio sinistro. Il primo di tali proiettili ha traversato la gota sinistra e la scatola cranica conficcandosi nel cervelletto: la seconda palla ha colpito la vittima al collo nella parte sinistra e, traversandogli completamente il midollo spinale, ne ha determinato la morte immediata.

Le palle sono state tirate dal basso in alto.

BERLINO, 24. — *Camera dei deputati prussiana.* — Durante la discussione del progetto di legge sull'impiego dei capitali depositati nelle Casse di risparmio in rendita dello Stato, progetto che mira a consolidare i corsi della rendita prussiana e di quella dell'Impero il ministro delle finanze, dott. Lentze, ha dichiarato:

All'estero quasi tutti i risparmi sono convertiti in titoli di Stato, e ciò in misura molto più considerevole di quello che non si pensi di fare da noi. Questo è il caso così dell'Inghilterra come della Francia o dell'Italia.

In Italia, nonostante la guerra che dura da parecchi mesi, il corso della rendita dello Stato è molto più elevato che in Prussia. (Segni di attenzione). La Prussia ha fin qui rinunziato a far convertire in titoli di Stato i capitali depositati nelle Casse di risparmio, ma se con ciò la rendita dello Stato ribassa, lo Stato deve vedere se non si sia andati troppo lungi nel lasciare piena libertà al risparmio.

VIENNA, 24. — La Commissione del bilancio della Camera dei deputati ha deciso con 23 voti contro 18, di rinviare il disegno di legge per la facoltà italiana ad una Commissione speciale.

LONDRA, 24. — *Camera dei Comuni.* — Rispondendo ad analoghe interrogazioni il sottosegretario per gli esteri, Acland, dice

Non conosco lo scopo preciso dell'inchiesta aperta dal Senato di Vashington.

Mi viene assicurato che si tratta di accertare le responsabilità della catastrofe del *Titanic*; ma che io sappia è la prima volta che una nazione straniera apre un'inchiesta sulla perdita di una nave inglese in alto mare.

Facciamo assegnamento sul buon senso abituale del Senato e del popolo degli Stati Uniti perchè non siano trattenute negli Stati Uniti persone di cui il tribunale inglese può esigere la presenza per un'inchiesta.

Nessuna speciale istruzione, prosegue l'oratore, è stata inviata in proposito al nostro ambasciatore a Washington.

Il deputato Snowden rileva: Ma il *Titanic* non batteva la bandiera degli Stati Uniti!

Mac Callum Scott aggiunge: La commissione del Senato americano è una commissione di uomini politici e non di periti in materia di navigazione marittima.

Il sottosegretario Acland risponde: Non spetta a noi di entrare in siffatte considerazioni. La commissione senatoriale degli Stati Uniti agisce in conformità delle leggi americane e noi non dobbiamo intervenire.

Mac Callum Scott replica: La commissione del Senato non tratta i sudditi britannici con equità e considerazione.

Acland risponde: Nessuna lagnanza ci è stata rivolta a tale riguardo. Noi confidiamo nel buon senso del popolo nord-americano; interverremo soltanto nel caso di necessità assoluta.

O'Brien fa osservare che il *Titanic* trasportava anche alcuni passeggeri americani che perirono.

Lloyd George annunzia che sei sedute verranno consacrate alla discussione in seconda lettura del bill relativo all' Home-rule. La prima di tali sedute sarà quella di martedì.

L'opposizione protesta contro il piccolo numero di sedute consentito alla discussione.

WASHINGTON, 24. — L'inchiesta della Commissione senatoriale eccita in altissimo grado l'interesse del pubblico. La folla tenta invano di violare la consegna che impedisce l'ingresso nella sala.

Continua l'interrogatorio di Fleet, che era di guardia al momento dell'urto. Fleet vide una luce all'orizzonte soltanto quando era già nella scialuppa. L'ufficiale in seconda che scorse la luce prima di me, dice l'interrogato, ci disse, prima che lasciassimo il *Titanic* di dirigersi verso di essa; ma la luce misteriosa scomparve senza che sapessimo da dove proveniva.

La nostra scialuppa conteneva una trentina di passeggeri; al momento della nostra partenza dal *Titanic* non rimaneva alcuna donna sul ponte; nessun uomo chiese di prender posto nella nostra scialuppa.

La scialuppa numero sei che navigava di conserva con noi trasse di sotto ai banchi un uomo che vi si era nascosto. Udimmo gridare al soccorso; tali grida erano debolissime. Alcuni nostri passeggeri chiesero che si portasse soccorso a tali vittime, ma il quartiermastro ci comandò di continuare a remare.

Prima di continuare, il presidente della commissione fa la seguente dichiarazione: Oggetto della nostra inchiesta è di avere tutte le informazioni relative alla catastrofe; interrogheremo tutti i sudditi inglesi presenti negli Stati Uniti e li tratterremo finchè non avremo conosciuto tutto quello che potremo credere nostro dovere conoscere. I giornalisti e le altre persone verranno attendere che abbiamo finito per apprezzare i nostri sforzi. Fino ad allora non permetteremo che ci si detti dal di fuori la nostra linea di condotta.

Il presidente si siede senza che si siano potute conoscere le ragioni per cui ha parlato.

Law, quinto ufficiale del *Titanic*, dice: Si sarebbe dovuto fare un'esercitazione coi battelli di salvataggio a Belfast, ma bisognò rinunziarvi a causa dell'uragano; tale manovra venne però fatta a Southampton con due scialuppe. Ignoro se i miei colleghi di tribordo del *Titanic* sapevano con precisione il loro posto in caso di pericolo; per mio conto esitai sul posto che dovevo occupare.

Il giorno dell'accidente navigavamo a 20 nodi; si scorgevano *icebergs* all'orizzonte. I maggiori di essi dovevano misurare almeno cento piedi di altezza; essi si trovavano a quattro o cinque miglia di distanza.

BERNA, 24. — La delegazione internazionale del Sempione riunita a Berna nelle sedute tenute ieri e oggi ha discusso gli orari estivi per il 1912 e le tariffe per la linea del Sempione; ha inoltre approvato i conti per la costruzione e l'esercizio e il conto profitti e perdite degli esercizi dal 1908 al 1910.

WASHINGTON, 24. — *Commissione senatoriale d'inchiesta.* (Continuazione). — Law, continuando la sua deposizione, dice che egli era coricato al momento della collisione; l'urto non lo svegliò.

Si insinuò che egli fosse ubbriaco: il teste dichiara, indignato, che egli si è fatto una regola di non bere birra nè bevande alcooliche.

Quando si svegliò fu molto sorpreso di vedere che la nave sbandava e che i passeggeri portavano le cinture di salvataggio. Si stavano preparando le scialuppe di salvataggio.

Egli ed altri dieci ufficiali si occuparono di calare la scialuppa numero cinque.

Uno sconosciuto, continua Law, entrò in questa scialuppa; io gli intimai di uscirne. Questo sconosciuto di allora lo conosco oggi; e se non fosse presente in questa sala non avrei mai creduto che era proprio Ismay cui avevo dato tale ordine.

A bordo del *Carpathia* uno stewart venne a trovarmi e mi domandò: Che avete detto quella notte sul ponte ad Ismay? Io gli risposi che non lo conoscevo. Ebbene, ripreso lo stewart, ciò che gli avete detto gli sta bene.

Ismay mi sembrò quella notte eccitatissimo. Andava gridando: « Ma calatela dunque questa scialuppa; ma calatela dunque! » In fede mia, prosegue Law, se volete che vi ripeta le apostrofi che allora gli di ressi, farò come volete.

Il presidente domanda ad Ismay: Quali erano queste apostrofi?

Ismay risponde: Sono tali che non possono ripetersi ad alta voce; val meglio scriverle su un pezzo di carta.

SOFIA, 24. — È imminente lo scambio delle ratifiche della convenzione consolare e giudiziaria per l'estradizione recentemente conclusa tra l'Austria Ungheria e la Bulgaria. Con questa convenzione l'Austria-Ungheria rinunzia definitivamente al regime delle capitolazioni in Bulgaria.

PIETROBURGO, 25. — La Duma ha continuato la discussione delle interpellanze relative agli avvenimenti svoltisi nei bacini minerari della Lena.

Il ministro dell'interno ha dichiarato che il carattere politico dello sciopero è provato dal fatto che la maggioranza dei membri del comitato dello sciopero furono condannati politici. La folla attaccò le case delle Società minerarie, impedì la partenza dei treni e trattenne i minatori che desideravano recarsi a lavorare.

Il ministro ha aggiunto che egli deve approvare completamente la condotta delle autorità pubbliche.

In questa circostanza 700 soldati si trovarono di fronte a 7000 scioperanti. Furono fatte le intimazioni di rito per impedire alla folla di avanzare, ma questa non volle obbedire: alla prima intimazione fatta alla distanza di 150 metri, i minatori si gettarono a terra, ma subito si rialzarono slanciandosi contro la truppa, emettendo grida. Fu fatta allora una scarica che disperse la folla.

Secondo il rapporto delle autorità, il piano degli assalitori era di impadronirsi delle armi dei soldati e saccheggiare gli stabilimenti minerari.

Il ministro del commercio ha dichiarato che alcune richieste dei minatori, come la giornata di otto ore ed il pagamento delle giornate di sciopero, erano inaccettabili. Il Governo considera necessario che venga immediatamente aperta un'inchiesta sui gravi fatti avvenuti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio romano

24 aprile 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	758.43
Termometro centigrado al nord	17.4
Tensione del vapore, in mm.	4.46
Umidità relativa, in centesimi	30
Vento, direzione	N
Velocità in km.	1
Stato del cielo	poco nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	18.9
Temperatura minima	7.0
Pioggia in mm.	4.4

24 aprile 1912.

In Europa: pressione massima di 775 sulla Gran Brettagna e Norvegia, minima di 759 sul mar Bianco; minimo secondario di 761 sul Mediterraneo occidentale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 4 mm. in Basilicata; temperatura irregolarmente variata sulle isole, prevalentemente diminuita altrove; alcuni venti forti del 1° quadrante sul Veneto ed Emilia; piogge e temporali in val Padana; alcune pioggerelle sparse al centro, sud e Sicilia.

Barometro: massimo a 767 in Val Padana, minimo a 762 in Sardegna.

Probabilità: venti moderati tra nord e levante; tempo generalmente buono; alto Adriatico mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 aprile 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	16 8	11 2
Spezia	sereno	calmo	18 3	9 0
Cuneo	coperto	—	15 9	5 0
Torino	1/2 coperto	—	14 4	6 0
Alessandria	coperto	—	18 3	7 4
Novara	sereno	—	16 1	7 1
Domodossola	coperto	—	16 7	4 5
Pavia	1/4 coperto	—	17 9	2 9
Milano	1/2 coperto	—	15 8	7 8
Como	sereno	—	13 0	7 0
Sondrio	1/4 coperto	—	14 9	5 0
Bergamo	1/4 coperto	—	10 0	7 0
Brescia	1/4 coperto	—	16 0	8 8
Cremona	sereno	—	15 7	6 9
Mantova	sereno	—	16 6	7 6
Verona	3/4 coperto	—	15 9	7 9
Belluno	1/4 coperto	—	10 9	2 5
Udine	3/4 coperto	—	16 8	9 3
Treviso	3/4 coperto	—	17 0	8 6
Venezia	3/4 coperto	calmo	15 6	8 6
Padova	1/4 coperto	—	15 7	6 5
Rovigo	1/4 coperto	—	17 5	7 8
Piacenza	sereno	—	15 0	4 6
Parma	sereno	—	16 9	5 1
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	16 0	5 8
Modena	1/4 coperto	—	15 6	5 9
Ferrara	sereno	—	16 1	6 1
Bologna	sereno	—	15 7	9 1
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	14 8	8 2
Pesaro	sereno	mosso	16 0	4 6
Ancona	3/4 coperto	mosso	15 8	9 9
Urbino	1/4 coperto	—	12 0	6 4
Macerata	1/4 coperto	—	14 0	7 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	14 6	5 8
Camerino	sereno	—	11 5	4 0
Lucca	sereno	—	20 0	6 6
Pisa	sereno	—	19 8	5 0
Livorno	sereno	calmo	20 0	9 0
Firenze	sereno	—	18 6	5 0
Arezzo	sereno	—	15 4	6 6
Siena	sereno	—	15 1	9 2
Grosseto	sereno	—	19 4	7 2
Roma	sereno	—	18 7	7 0
Teramo	1/2 coperto	—	15 4	5 0
Chieti	3/4 coperto	—	13 8	6 5
Aquila	1/2 coperto	—	12 8	4 9
Agnone	sereno	—	11 2	3 0
Foggia	sereno	—	17 3	5 2
Bari	sereno	calmo	15 6	7 4
Lecce	1/2 coperto	—	16 6	8 4
Caserta	sereno		18 8	9 5
Napoli	sereno	calmo	17 8	10 4
Benevento	1/4 coperto	—	16 9	9 9
Avellino	sereno	—	15 0	2 1
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	12 5	3 5
Cosenza	sereno	—	17 0	4 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	13 7	5 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	17 8	13 0
Palermo	3/4 coperto	calmo	19 6	7 5
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	17 8	11 5
Caltanissetta	sereno	—	14 5	11 3
Messina	1/2 coperto	calmo	17 3	9 4
Catania	coperto	calmo	18 6	11 6
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	19 0	10 3
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	22 0	8 0
Sassari	1/4 coperto	—	18 9	7 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*